



INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO
A SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS

aggiornato con messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020



Questo comporta che all'atto della presentazione della domanda di cassa integrazione "Emergenza COVID-19 nazionale" non deve essere data comunicazione all'INPS della avvenuta consultazione e l'INPS può procedere alla approvazione se sono rispettati tutti gli altri requisiti.

Questo risolve in via pratica la contraddizione contenuta nel testo del decreto tra la prevista consultazione, dopo la comunicazione preventiva, e la possibilità di avanzare domanda di cassa anche retroattivamente fin dal 23 febbraio 2020. Infatti se la comunicazione della avvenuta consultazione non è più un requisito per l'approvazione della cassa, quando venga fatta tale comunicazione non è rilevante ai fini della approvazione della cassa stessa.

Presentazione della domanda

1. Il **termine** di presentazione delle domande con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" è individuato **alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo** di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
2. **Non è necessaria la dimostrazione** della **temporaneità** dell'evento e la **previsione di ripresa** della normale attività.
3. **Non è prevista** per questa causale la **relazione tecnica**.

Ferie arretrate

La cassa può essere concessa anche in presenza di eventuali ferie arretrate (msg. INPS n.3777/2019).

Aziende che hanno già in corso ammortizzatori sociali

1. **Aziende in CIGS (riorganizzazione e contratto di solidarietà) o che hanno presentato domanda di CIGS:** possono accedere alla cassa ordinaria per "Emergenza COVID-19 nazionale" presentando domanda all'INPS. In tal caso la **domanda di cassa ordinaria sospende e sostituisce** per il corrispondente periodo **quella straordinaria**.
2. **Aziende in CIGO o che hanno presentato domanda di CIGO:** possono chiedere la cassa ordinaria per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se sono già in CIGO o hanno già presentato una domanda. **Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" prevarrà sulla precedente** autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
3. **Aziende iscritte al Fondo di Integrazione salariale (FIS): che avevano in corso l'assegno di solidarietà possono richiedere, in sostituzione, l'assegno ordinario** con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" per un massimo di 9 settimane.

Cassa Integrazione e malattia

(valgono le norme di sempre, consultabili sulla Guida ai nuovi ammortizzatori sociali ed. FIM CISL NAZIONALE- Roma 2015):

1. **se la malattia precede la Cigo:**
 - se tutto il reparto dove lavora l'interessato è in Cigo: prevale la Cigo;
 - se la Cigo è a rotazione: prevale la malattia.
2. **se la malattia avviene dopo l'inizio della Cigo:** prevale la Cigo.